

Sentenza 10 giugno 2022, n. 111 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Atti amministrativi – Provvedimento – Riesame – Provvedimento confermativo del precedente – Nuovo e diverso provvedimento – Impugnazione autonoma

Non può considerarsi meramente confermativo il provvedimento la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, perché la rivalutazione degli interessi in gioco comporta l'adozione di un provvedimento diverso, suscettibile di autonoma impugnazione [ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606].

Edilizia e urbanistica – Impianti di radiodiffusione e telecomunicazione – Opere di infrastrutturazione del territorio

La Provincia di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, nel dotarsi di una disciplina organica del governo del territorio, ha incluso gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture, di cui all'articolo 11 del regolamento urbanistico-edilizio, nell'elenco delle opere di infrastrutturazione del territorio; ne consegue che, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, della legge provinciale di Trento, n. 15 del 2015 la loro realizzazione è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invariante individuate dal PUP e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Criteri di installazione – Divieto di imporre limiti generalizzati – Localizzazione alternativa

Il regolamento previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (da identificare, nella Provincia di Trento, con il regolamento comunale di cui all'art. 3, co. 3, del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.), nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (quali scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti di telecomunicazione, se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale [si vedano, a tal proposito, Corte Costituzione n. 307 del 2003 e 331 del 2003]; più precisamente, i comuni, nel raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione



dell'impatto elettromagnetico, possono prevedere, con regolamento, limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale [*ex multis*, Cons. di Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891], facendo sì che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull'intero territorio [TRGA Trentino Alto Adige, Trento, 31 agosto 2020, n. 145].

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Stazioni radio base – Normativa provinciale – Procedure autorizzatorie – Comune territorialmente competente – Ruolo

La normativa provinciale di Trento, per la realizzazione di una stazione radio base, prevede due autonomi e distinti procedimenti: A) il primo volto al rilascio dell'autorizzazione da parte di APPA (art. 6 *bis* d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.), che prevede una conferenza di servizi istruttoria, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti gli atti di assenso della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, di quella competente in materia di comunicazioni, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e, quando l'autorizzazione concerne la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione in siti sensibili, del comune territorialmente competente; in particolare il comune, in seno alla conferenza di servizi, esprime l'atto di assenso in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia (e, in questa ipotesi, gli interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire, sono soggetti al regime semplificato della SCIA); B) il secondo, volto al rilascio del permesso di costruire vero e proprio (artt. 81-83 l.p. n. 15 del 2015), previsto quando la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione superi il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente, al fine di valutare la conformità dell'intervento stesso sia alle disposizioni del regolamento edilizio comunale, sia ai criteri localizzativi di cui all'articolo 36 del regolamento urbanistico edilizio.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Stazioni radio base – Permesso di costruire – Comune territorialmente competente – Compatibilità dell'intervento sotto il profilo del decoro urbano – CEC – Qualità architettonica

Spetta al Comune territorialmente competente il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di un impianto ospitante una stazione radio base, valutare la conformità dell'intervento stesso sia alle disposizioni del regolamento edilizio comunale, sia ai criteri localizzativi di cui all'articolo 36 del regolamento urbanistico edilizio e, nell'ambito del medesimo procedimento,



competete alla CEC valutare anche la qualità architettonica dell'intervento e la coerenza con i caratteri del contesto in cui l'impianto si inserisce.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Stazioni radio base – Permesso di costruire – Prescrizione – Limitazioni in altezza – Deve esser motivata e ragionevole

L'introduzione, da parte di un Comune, di una misura di governo del territorio come la previsione dell'altezza massima di una stazione radio base (nel caso di specie stabilità in sei metri) si giustifica solo se è conforme al principio di ragionevolezza, è supportata da un'adeguata motivazione ed è frutto di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e l'idoneità della stessa rispetto al fine perseguito; inoltre, non può in ogni caso impedire la capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, imponendosi quindi un equo contemperamento tra l'interesse al decoro urbano (nella fattispecie perseguito, appunto, dal Comune mediante la limitazione dell'altezza massima dell'impianto) e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.